

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1) Denominazione

- 1.1 È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 (di seguito anche “CTS”), la Fondazione “TogetherToGo Ente del Terzo Settore”. È consentito l’uso della denominazione abbreviata “TOG ETS”.
- 1.2 La locuzione “Ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS” devono essere utilizzati nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2) Sede

- 2.1 La Fondazione ha sede nel Comune di Milano.
- 2.2 Sedi secondarie o unità locali o amministrative possono essere istituite, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia in Italia che all’estero.

Articolo 3) Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

SCOPI

Articolo 4) Scopi della Fondazione

- 4.1 La Fondazione esercita le seguenti attività di interesse generale, di cui all’articolo 5, comma 2, del CTS, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
- lettera a): “interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni”;
 - lettera b): “interventi e prestazioni sanitarie”;
 - lettera c): “prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni”;
 - lettera d): “educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa”;
 - lettera g): “formazione universitaria e post-universitaria”;
 - lettera h): “ricerca scientifica di particolare interesse sociale”;

- lettera 1): "formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa";

In particolare, La Fondazione persegue gli scopi di:

- promozione, realizzazione, gestione e sviluppo di un Centro di Eccellenza per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione motoria, cognitiva e comportamentale in favore di soggetti colpiti da patologie neurologiche complesse; in particolare, obiettivo della Fondazione è che l'intervento riabilitativo sia prestato, qualitativamente e quantitativamente, ai massimi livelli di efficienza, multidisciplinarietà e personalizzazione, tenendo conto della diversa capacità delle famiglie di far fronte al relativo onere e, ove possibile, gratuitamente;
- ricerca e divulgazione nel campo della riabilitazione neurologica infantile, anche al fine di esportare anche all'estero il proprio *know how* nel campo della riabilitazione neuro motoria.

4.2 Per il perseguimento delle predette finalità e in coerenza con le stesse, la Fondazione può:

- svolgere attività di formazione degli operatori nel settore della riabilitazione e della terapia delle patologie neurologiche complesse dell'età evolutiva o in settori ritenuti funzionali allo studio, alla terapia e al trattamento riabilitativo di tali patologie;
- realizzare pubblicazioni, articoli e contributi di carattere scientifico;
- organizzare e partecipare a convegni, conferenze, seminari, lezioni, iniziative scientifiche, sociali e culturali, a livello nazionale e internazionale;
- organizzare la formazione in ambito didattico per l'acquisizione di competenze anche trasversali e per gli apprendimenti e i bisogni individuali e sociali e l'inclusione del soggetto;
- raccogliere fondi, privati o pubblici, da destinare alle finalità della Fondazione, anche tramite la promozione e organizzazione di campagne di sensibilizzazione ovvero l'ottenimento di contributi pubblici, locali, nazionali, europei e internazionali;
- partecipare a bandi di ricerca e a qualsiasi bando di gara promosso da enti pubblici o privati nel settore della riabilitazione e della terapia delle patologie neurologiche complesse dell'età evolutiva o in settori ritenuti funzionali allo studio, alla terapia e al trattamento riabilitativo di tali patologie;
- costituire, aderire o partecipare ad associazioni, organizzazioni o altri enti le cui attività risultino coerenti con gli scopi della Fondazione;
- stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese, con soggetti pubblici o privati, considerati opportuni e utili per il raggiungimento delle proprie finalità, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, contratti di locazione, assunzione in concessione, comodato o acquisto in proprietà di beni mobili e immobili;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle proprie finalità.

- 4.3 La Fondazione può svolgere le proprie attività sia direttamente sia per il tramite di altri enti, eventualmente dalla stessa costituiti o partecipati, o in collaborazione con gli stessi.
- 4.4 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali alle stesse, secondo i criteri e i limiti definiti dal CTS, dal D.M. n. 107 del 19 maggio 2021 e dalle successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle attività diverse esercitabili, nel rispetto dei suddetti limiti e criteri.
- 4.5 La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del CTS.

PATRIMONIO

Articolo 5) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di garanzia pari a Euro 150.000 (centocinquantamila) che la Fondazione ha ricevuto in dotazione dal Fondatore al momento della costituzione;
- dalle contribuzioni o erogazioni, pubbliche e private, con destinazione espressa, o deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a incremento del patrimonio;
- da ogni altro bene, mobile o immobile, che le fosse donato, legato o lasciato in eredità, per il quale il Consiglio di Amministrazione abbia motivatamente deliberato la destinazione a incremento del patrimonio;
- da eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle proprie attività che il Consiglio di Amministrazione abbia motivatamente deliberato di destinare a incremento del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione, ivi incluso il fondo di garanzia, non è soggetto ad alcun vincolo ed è utilizzato per il raggiungimento delle finalità della Fondazione e lo svolgimento delle sue attività.

Articolo 6) Gestione del Patrimonio e svolgimento delle attività

- 6.1 La Fondazione realizza le proprie finalità con il patrimonio di cui dispone ed i suoi frutti.
- 6.2 Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione si avvale altresì di oblazioni, atti di liberalità, contributi ed erogazioni versati da terzi, pubblici e privati, in aggiunta alle somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali non destinate dal Consiglio di Amministrazione a patrimonio, nonché di eventuali proventi, rendite, altri utili o avanzi di gestione derivanti dallo svolgimento delle proprie attività.
- 6.3 La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la

cessione o erogazione di beni o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. Possono essere emessi titoli di solidarietà e i c.d. “*social bonds*” se consentito dalla legge e nei limiti previsti dalla stessa, tenuto conto peraltro delle esigenze anche prospettiche di patrimonio e di flussi di cassa.

- 6.4 I versamenti al patrimonio della Fondazione sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in alcun caso e quindi nemmeno in caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, né in alcun caso può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato, né il versamento crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a qualsiasi titolo.
- 6.5 Quando risulta che il fondo di garanzia è diminuito al di sotto dell’ammontare minimo di Euro 30.000 (trentamila) in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo per un ammontare almeno pari al fondo di garanzia iniziale, oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Articolo 7) Fondatore

- 7.1 Il Fondatore è l’ing. Carlo De Benedetti, la persona intervenuta nell’atto costitutivo.
- 7.2 Il Fondatore assume, senza limiti di tempo e a titolo gratuito, la carica di Presidente Onorario e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 8) Organi della Fondazione

- 8.1 Sono Organi della Fondazione:
- il Presidente della Fondazione;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Segretario Generale;
 - il Comitato Scientifico;
 - l’Organo di Controllo; e
 - il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato ai sensi del successivo Articolo 16) .
- 8.2 Le cariche di Presidente della Fondazione e di componente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico o dell’Organo di Controllo sono assunte a titolo gratuito.
- 8.3 Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 14 del CTS, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai

componenti degli organi di amministrazione e controllo o ai dirigenti sono pubblicati sul sito internet <https://fondazionetog.org/>.

Articolo 9) Presidente

- 9.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione che lo individua tra i suoi componenti e che delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi. Il Presidente resta in carica per 5 (cinque) anni dalla nomina e può essere riconfermato.
- 9.2 Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. In caso di necessità e urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella prima riunione successiva, che dovrà essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento di cui sopra.
- 9.3 La legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente della Fondazione, il quale ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
- 9.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente della Fondazione, le sue funzioni saranno assolte provvisoriamente dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano, con ciò intendendosi quello con maggiore anzianità di carica ininterrotta ovvero, in caso di uguale anzianità di carica, il più anziano in età.
- 9.5 Il Presidente della Fondazione può delegare parte dei propri poteri a uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero al Segretario Generale.

Articolo 10) Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

- 10.1 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è costituito da un numero di amministratori, incluso il Presidente della Fondazione, compreso tra tre e diciannove, nominati di volta in volta ai sensi del presente Articolo 10. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra soggetti le cui biografie e qualità personali e morali siano coerenti con le finalità della Fondazione. Il numero di amministratori può sempre modificato per cooptazione in qualunque momento, fermo il limite numerico di cui sopra.
- 10.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla data di nomina e possono essere riconfermati di triennio in triennio.

Alla data di adozione del presente statuto, gli amministratori eletti sono in numero di dodici e, in deroga *una tantum* a quanto stabilito nel precedente punto 10.2, per un terzo sono stati nominati per il periodo di carica sino al 31 dicembre 2026, per un altro terzo sono stati nominati per il periodo sino al 31 dicembre 2027 e un ulteriore terzo sono stati nominati per il periodo sino al 31 dicembre 2028.
- 10.3 Qualora per qualsiasi motivo un componente del Consiglio di Amministrazione cessasse dalla carica, anche prima della scadenza del

mandato, il Consiglio di Amministrazione, salvo che decida di non procedere alla sostituzione dell'amministratore cessato, provvede alla nomina del nuovo amministratore con deliberazione approvata dalla maggioranza dei componenti in carica e purché questi ultimi siano in numero almeno pari a tre.

- 10.4 Qualora per qualsiasi motivo cessasse dalla carica un numero di amministratori tale per cui rimanessero in carica meno di tre amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto, non si può procedere ai sensi del precedente paragrafo 10.3 e il nuovo Consiglio è nominato (i) dal Fondatore ovvero, in sua mancanza o impedimento permanente, (ii) dai Discendenti del Fondatore; con tale definizione si intendono i figli del Fondatore, dott. Marco De Benedetti, dott. Rodolfo De Benedetti e dott. Edoardo De Benedetti, o i loro discendenti in linea retta ovvero, in assenza di discendenti in linea retta, i parenti fino al terzo grado. In caso di nomina demandata ai Discendenti del Fondatore, ciascuno dei tre figli sopra menzionati nomina tre componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo che gli stessi decidano di nominare un numero inferiore. In caso di mancanza o impedimento permanente di uno dei tre figli, alla predetta nomina procedono i suoi discendenti in linea retta o, in assenza di questi, i suoi parenti sino al terzo grado, costituendo così un unico gruppo familiare (discendente dal singolo figlio del Fondatore), che vota a maggioranza. A documentazione di ogni nomina dovrà essere redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, verrà conservato agli atti della Fondazione.

Articolo 11) Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- 11.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due dei suoi componenti e comunque almeno due volte l'anno, di cui una entro il 15 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione e una entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 11.2 La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata mediante comunicazione scritta inviata, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e al Segretario Generale almeno otto giorni prima dell'adunanza e deve portare l'indicazione degli argomenti da trattare. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei sistemi di collegamento a distanza (*link*) con cui partecipare ai sensi del seguente paragrafo 11.3. In caso di necessità e urgenza, la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere effettuata a mezzo e-mail da inviarsi almeno 48 ore prima.
- 11.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

- 11.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Ove non diversamente specificato, le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del componente del Consiglio di Amministrazione più anziano, con ciò intendendosi quello con maggiore anzianità di carica ininterrotta ovvero, in caso di uguale anzianità di carica, il più anziano in età.
- 11.5 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale, il Presidente del Comitato Scientifico e il Presidente Onorario. Altri componenti del Comitato Scientifico possono essere invitati a parteciparvi in ragione dell'ordine del giorno.
- 11.6 Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato di volta in volta anche tra soggetti che non fanno parte del Consiglio di Amministrazione. Il verbale è redatto su un apposito registro.

Articolo 12) Poteri del Consiglio di Amministrazione

- 12.1 Il Consiglio di Amministrazione amministra la Fondazione, deliberando su ogni atto rilevante ai fini dell'attività e della vita della Fondazione stessa. Esso è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze del Presidente.
- 12.2 Tra l'altro, il Consiglio di Amministrazione:
- a) nomina il Segretario Generale e ne determina il compenso;
 - b) nomina il Comitato Scientifico, su proposta del Segretario Generale;
 - c) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, nonché, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 14 del CTS, il bilancio sociale;
 - d) amministra il patrimonio della Fondazione, anche in via indiretta e per singoli beni eventualmente anche affidandone a terzi la gestione purché non a tempo indeterminato;
 - e) assume ogni decisione circa i criteri per l'accettazione delle contribuzioni, erogazioni, donazioni e lasciti in favore della Fondazione, nonché in relazione alla destinazione di questi e di eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività della Fondazione a patrimonio, in conformità con il precedente Articolo 5) ;
 - f) delibera, con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi, le modifiche dello Statuto;
 - g) delibera, con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi, lo scioglimento della Fondazione e la nomina e i poteri dei commissari liquidatori;
 - h) approva e modifica i regolamenti relativi alle norme di funzionamento della Fondazione, su proposta del Presidente;
 - i) approva i programmi annuali della Fondazione su proposta del Segretario Generale;

- j) approva la stipula di contratti di locazione, anche finanziaria, relativi ai beni mobili e immobili necessari allo svolgimento dell'attività della Fondazione;
 - k) sentito il Segretario Generale, approva la stipulazione da parte della Fondazione di convenzioni, contratti e accordi con enti pubblici e privati nell'ambito delle finalità della Fondazione;
 - l) sentito il Segretario Generale, delibera sulla eventuale partecipazione della Fondazione in Enti o iniziative la cui attività e finalità risultino correlate con quelle della Fondazione;
 - m) su proposta del Segretario Generale, assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico.
- 12.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi componenti, ovvero al Segretario Generale o al Comitato Esecutivo, ove nominato ai sensi del seguente paragrafo 12.4. I poteri previsti nelle lettere da a) a g) (estremi compresi) del precedente paragrafo non possono in alcun caso essere delegati.
- 12.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, di non più di cinque componenti, di cui deve necessariamente fare parte il Presidente, al quale delegare parte dei propri poteri, purché nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto. Se nominato, il Comitato Esecutivo coadiuva il Segretario Generale nella predisposizione del progetto di bilancio di previsione e consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
- 12.5 Ove il Comitato Esecutivo sia nominato ai sensi del precedente paragrafo 12.4, i suoi componenti restano in carica per tre anni, ovvero per la minor durata della loro carica di membri del Consiglio di Amministrazione, e possono essere riconfermati. Il loro mandato scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, ovvero con la cessazione della loro carica di membri del Consiglio di Amministrazione.
- 12.6 Se, prima della scadenza del mandato, vengono a mancare uno o più componenti del Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione può sostituirli nel rispetto di quanto previsto al precedente paragrafo 12.4.

Articolo 13) Segretario Generale

- 13.1 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che lo sceglie tra soggetti la cui biografia, competenza e professionalità siano coerenti con le finalità della Fondazione. Egli resta in carica per tre anni e può essere riconfermato.
- 13.2 Il Segretario Generale provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato ai sensi del precedente paragrafo 12.4. Egli dirige e coordina i diversi ambiti di attività della Fondazione ed è responsabile della gestione del personale della Fondazione.
- 13.3 In particolare, il Segretario Generale:
- a) propone i programmi di attività della Fondazione (avvalendosi del contributo del Comitato Scientifico, specie nell'ambito della ricerca) e, una

volta che questi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione, vi dà attuazione;

- b) elabora e sottopone al Consiglio di Amministrazione proposte in relazione alla stipulazione di convenzioni, contratti e accordi con enti pubblici e privati nell'ambito delle finalità della Fondazione e, ove stipulati, vi dà attuazione;
- c) elabora e sottopone al Consiglio di Amministrazione proposte in relazione alla partecipazione della Fondazione in Enti o iniziative la cui attività e finalità risultino correlate con quelle della Fondazione e sovrintende alla loro realizzazione;
- d) supervisiona l'attività di certificazione di qualità del Centro;
- e) orienta i contenuti dell'attività di promozione e raccolta fondi della Fondazione, propone iniziative al riguardo e sovrintende alla loro realizzazione;
- f) propone al Consiglio di Amministrazione i componenti del Comitato Scientifico;
- g) propone al Consiglio di Amministrazione le nomine, le assunzioni e i licenziamenti del personale della Fondazione e la stipula e lo scioglimento di contratti di consulenza;
- h) fornisce un'informativa trimestrale sull'attività della Fondazione, da presentare ai Consiglieri d'Amministrazione;
- i) entro il 15 marzo di ogni anno, redige, con l'ausilio del Comitato Esecutivo, ove nominato ai sensi del precedente paragrafo 12.4, il progetto di bilancio consuntivo della Fondazione, comprensivo dello Stato Patrimoniale, del Rendiconto Gestionale e della Relazione di Missione, e lo trasmette all'Organo di Controllo e al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di rispettiva competenza.
- j) entro il 15 dicembre di ogni anno, sottopone al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio di previsione per l'anno successivo.

13.4 Il Segretario Generale riporta al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta.

Articolo 14) Comitato Scientifico

- 14.1 Il Comitato Scientifico è costituito da un numero variabile di componenti, compreso tra tre e undici, nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale, per la maggioranza dei quali individuati tra personalità scientificamente o professionalmente eminenti nel settore della diagnosi e della terapia delle patologie neurologiche complesse dell'età evolutiva o in altri settori ritenuti funzionali allo studio e al trattamento riabilitativo di tali patologie e gli altri scelti tra personalità di riconosciuta esperienza professionale in campo medico.
- 14.2 I componenti del Comitato Scientifico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
- 14.3 Il Comitato Scientifico svolge un'attività consultiva di supporto al Consiglio di Amministrazione e agli altri Organi della Fondazione, in relazione alle

attività istituzionali della Fondazione stessa, specie con riferimento all'ambito della ricerca.

- 14.4 Il Comitato Scientifico nomina il proprio Presidente se a tale nomina non abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione.
- 14.5 Il Comitato Scientifico viene convocato dal proprio Presidente generalmente tre volte l'anno e ogni qualvolta un componente dello stesso ne richieda la convocazione al Presidente del Comitato e al Segretario Generale e ciò per sottoporre proposte urgenti e/o rilevanti per i fini di cui al presente statuto. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa il Segretario Generale e, se lo ritengono, il Presidente della Fondazione ed il Presidente Onorario.
- 14.6 Possono essere costituiti altri Comitati ritenuti dal Consiglio di Amministrazione funzionali al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 15) Organo di Controllo

- 15.1 L'Organo di Controllo è costituito da due componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, tra gli appartenenti alle categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, Codice civile.
- 15.2 I componenti dell'Organo di Controllo restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il loro mandato scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio.
- 15.3 L'Organo di Controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, e successive modifiche e integrazioni;
 - d) verifica e attesta che il bilancio consuntivo sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
 - e) ove tutti i suoi componenti siano iscritti al registro dei revisori, svolge altresì la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato ai sensi del successivo Articolo 16)
- 15.4 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, riferendone immediatamente agli altri componenti dell'Organo di Controllo e al Consiglio di Amministrazione.
- 15.5 I componenti dell'Organo di Controllo assistono, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 16) Revisione Legale dei Conti

- 16.1 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è nominato quando obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del CTS.
- 16.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere attribuito, con decisione del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di Controllo, a condizione che tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa, l'incarico della revisione legale è attribuito, con decisione del Consiglio di Amministrazione, ad un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ESERCIZIO E UTILI

Articolo 17) Bilancio di Previsione e Bilancio Consuntivo

- 17.1 L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 17.2 Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio d'Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. A tale scopo, il progetto di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo, dovrà essere depositato presso la sede della Fondazione almeno 15 giorni prima della data della riunione del Consiglio di Amministrazione perché i Consiglieri ne possano prendere visione.
- 17.3 Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 14 del CTS, il bilancio sociale è approvato entro il medesimo termine. La Fondazione effettua il deposito del bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini di legge.
- 17.4 Il bilancio di previsione per l'anno successivo è approvato dal Consiglio d'Amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno.

Articolo 18) Utili

- 18.1 Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale esercitate dalla Fondazione e di quelle direttamente connesse.
- 18.2 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19) Scioglimento della Fondazione

- 19.1 Lo scioglimento della Fondazione può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza prevista al precedente paragrafo 12.2, lett. g).
- 19.2 Deliberato lo scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina, sempre con il voto favorevole della maggioranza prevista al precedente paragrafo 12.2, lett. g), di due o più commissari liquidatori, stabilendone i poteri.
- 19.3 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione.

Articolo 20)

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile nonché le disposizioni del CTS.